



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 20.05.2019
C(2019) 3609 final*

*Sen. Maria Elisabetta ALBERTI
CASELLATI
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

Signora Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (COM(2018) 134 final).

Tale proposta fa parte di un pacchetto più ampio volto ad affrontare i rischi connessi a livelli elevati di esposizioni deteriorate nell'UE. Con questo pacchetto la Commissione è intervenuta per attuare il piano d'azione del Consiglio diretto ad affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa¹. Anche nella comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria, dell'11 ottobre 2017², la Commissione sosteneva la necessità di un pacchetto completo di misure per far fronte alle esposizioni deteriorate.

Scopo della proposta è creare incentivi adeguati da offrire alle banche affinché affrontino precocemente le esposizioni deteriorate, impedendo così che si accumulino in futuro nei bilanci delle banche. Ciò, a sua volta, ridurrebbe i rischi per la stabilità finanziaria e garantirebbe la disponibilità di finanziamenti stabili e meno prociclici per famiglie e imprese.

La Commissione prende atto delle osservazioni del Senato della Repubblica sulla proposta. La maggior parte di esse è già stata trattata nel testo finale concordato dai colegislatori, attualmente in via di adozione (si veda l'allegato per maggiori dettagli).


¹ <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11/banking-action-plan-non-performing-loans/>

² COM(2017)592 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0592&qid=1550831694630&from=IT>

La Commissione sostiene pienamente gli sforzi profusi dalle autorità e dalle banche italiane per affrontare i rischi connessi alle esposizioni deteriorate e ritiene che il testo concordato sostenga tali sforzi e contribuisca a rafforzare il settore bancario italiano e quello europeo.

La Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

La prego di accogliere, signora Presidente, i sensi della nostra più alta stima.



*Frans Timmermans
Primo vicepresidente*



*Valdis Dombrovskis
Vicepresidente*

Allegato

La Commissione ha esaminato attentamente le osservazioni formulate dal Senato della Repubblica nella sua risoluzione e desidera formulare le seguenti osservazioni alla luce del testo concordato dai legislatori.

Il testo concordato risponde pienamente alle osservazioni relative ai seguenti argomenti:

- il momento dopo il quale le nuove esposizioni dovrebbero essere soggette al requisito di copertura;*
- il trattamento delle linee di credito revocabili e non utilizzate;*
- il riferimento al "deterioramento della situazione finanziaria" a proposito delle misure di tolleranza;*
- la proroga del termine per le esposizioni deteriorate non garantite;*
- il trattamento degli importi cancellati dall'ente;*
- il calcolo separato della copertura insufficiente per ciascuna delle esposizioni deteriorate.*

Per quanto riguarda la questione delle esposizioni deteriorate acquistate da una banca, il testo definitivo concordato dai legislatori prevede un regime speciale che equipara il requisito di copertura per il venditore e quello per l'acquirente delle esposizioni deteriorate. L'obiettivo è quello di evitare impatti negativi indesiderati sul mercato secondario delle esposizioni deteriorate. Inoltre, dato che il testo concordato modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e che detto regolamento si applica solo agli enti (ossia agli enti creditizi e alle imprese di investimento), le esposizioni deteriorate acquistate da un'entità specializzata che non è un ente non sarebbero soggette al requisito di copertura.

Per quanto riguarda le interazioni tra il requisito di copertura convenuto e le misure di vigilanza che possono essere adottate dalle autorità competenti, compresa la Banca centrale europea (BCE), nell'ambito del cosiddetto secondo pilastro del quadro prudenziale, essi sono complementari tra loro. Il testo concordato prevede un requisito minimo armonizzato applicabile a tutte le istituzioni dell'UE, aumentando così la coerenza e l'armonizzazione dei requisiti di fondi propri nel mercato interno. Rispetto alla proposta della Commissione, il testo concordato aumenta il numero di anni in cui sono richieste solo disposizioni contabili, in linea con gli orientamenti della BCE.

Per quanto riguarda il massimo requisito di copertura per le esposizioni deteriorate garantite, il testo concordato richiede una copertura integrale al termine di un determinato periodo. Il motivo è che se, dopo tale periodo, le esposizioni deteriorate garantite non sono state affrontate con successo, la protezione del credito non dovrebbe più essere considerata efficace. Rispetto alla proposta della Commissione, il testo concordato estende il periodo di tempo dopo il quale è necessaria una copertura

integrale per le esposizioni deteriorate garantite da beni immobili, al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per escutere le garanzie, se necessario.